



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 535/16/CONS

**INVITO ALLA SOCIETÀ SKY ITALIAN HOLDING S.P.A. AL RISPETTO
DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INFORMAZIONE SULL'ARGOMENTO
REFERENDUM NEI TELEGIORNALI E NEI PROGRAMMI DIFFUSI
DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM
CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016**

(Testata "SkyTg24")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante "*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016*» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016;

VISTA la nota (prot. n.59709 del 15 novembre 2016) con la quale l’Autorità ha rivolto una raccomandazione alla società Sky Italian Holding S.p.A. affinché la testata “*SkyTg24*” “*in vista dell’approssimarsi della data del voto, dedichi al tema referendario uno spazio informativo quanto più possibile ampio e completo al fine di contribuire efficacemente alla diffusione di una conoscenza approfondita dello stesso attraverso una rappresentazione equilibrata delle diverse opinioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell’Autorità n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016 e, per la concessionaria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblica, con il provvedimento 13 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione del rispetto del pluralismo nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nell'attuale campagna referendaria prevedendo, in particolare, che *“l’Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario”* [...], *“può tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia”* fruito da ciascun soggetto [...] e *“del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario da ciascuna testata”*, nonché *“del format e della periodicità di ciascun programma”*;

CONSIDERATA la rilevanza politico ed istituzionale del *referendum* confermativo del prossimo 4 dicembre, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, da cui discende l'esigenza che venga garantita una informazione corretta, imparziale e completa sul tema oggetto del quesito per concorrere alla formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativamente al tempo di argomento rilevato nei notiziari e nei programmi del canale *“SkyTg24”* (in onda sul canale 50 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare) nei periodi 17-30 ottobre 2016 e 31 ottobre-13 novembre 2016, pubblicati sul sito *internet* dell'Autorità, dai quali emerge quanto segue:

- nel periodo 17-30 ottobre nei telegiornali di *“SkyTg24”* è stato dedicato al *referendum* un tempo complessivo di argomento di 8 ore 11 minuti e 35 secondi pari al 5,16% del tempo totale dedicato a tutti gli argomenti trattati (158 ore 50 minuti 56 secondi); nei programmi di *“SkyTg24”* è stato dedicato al *referendum* un tempo complessivo di 8 ore 48 minuti 2 secondi pari al 7,28 % del tempo di tutti gli argomenti trattati (120 ore, 56 minuti, 55 secondi);
- nel periodo 31 ottobre-13 novembre nei telegiornali di *“SkyTg24”* è stato dedicato al *referendum* un tempo complessivo di argomento di 7 ore 7 minuti e 31 secondi pari al 5,07% del tempo totale dedicato a tutti gli argomenti trattati (140 ore 28 minuti 11 secondi); nei programmi di *“SkyTg24”* è stato dedicato al *referendum* un tempo complessivo di 3 ore 16 minuti 9 secondi pari al 2,27% del tempo di tutti gli argomenti trattati (144 ore, 4 minuti, 30 secondi);

RITENUTO dall'esame dei dati sopra riportati che la testata *“SkyTg24”* nel periodo 31 ottobre-13 novembre ha dedicato all'argomento *referendum*, in particolare nei programmi di approfondimento informativo, un tempo inferiore rispetto a quello rilevato nel periodo precedente;

RITENUTA la necessità di rivolgere un invito alla società affinché la stessa assicuri nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo durante il prosieguo e sino alla conclusione della campagna referendaria un'adeguata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

informazione sulla tematica referendaria, aumentando il tempo dedicato alla stessa, la cui trattazione completa ed esaustiva, in ragione dell'approssimarsi della data del voto, acquista una particolare e significativa rilevanza al fine di assicurare il formarsi di una opinione pubblica consapevole e informata;

RITENUTO, inoltre, quanto alla trattazione dei temi di attualità non afferenti all'argomento *referendum* e rilevanti ai fini dell'attualità della cronaca e dell'agenda politica, che la società Sky Italian Holding, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale della testata "SkyTg24", è tenuta a garantire, anche attraverso il contraddittorio tra le diverse posizioni, la parità di trattamento e l'equilibrato accesso dei soggetti politici portatori, nell'ambito della dialettica politica, di posizioni non coincidenti avendo altresì cura di assicurare che gli spazi fruiti dal Presidente del Consiglio e dagli altri esponenti di Governo siano rapportati all'esercizio delle loro funzioni istituzionali nella misura necessaria ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità si riserva di verificare l'andamento dell'informazione dedicata al tema attraverso il monitoraggio della testata "SkyTg24";

UDITA la relazione Presidente;

INVITA

la società Sky Italian Holding S.p.A., allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole e completa conoscenza del tema oggetto del *referendum* del prossimo 4 dicembre, ad assicurare il rispetto dei principi in materia di informazione durante la campagna referendaria, garantendo nei telegiornali e nei programmi diffusi dalla testata "SkyTg24" durante la campagna referendaria e fino alla conclusione della stessa, un aumento dello spazio dedicato all'argomento *referendum*, nei sensi di cui in motivazione.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'andamento dell'informazione dedicata all'argomento *referendum* attraverso il monitoraggio della testata "SkyTg24".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente ed alla società Sky Italian Holding S.p.A.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi